

**IN BREVE n. 049-2019**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **CONTRATTO OSPEDALIERI 2016-2018**

Siglato a luglio, ora il via del Consiglio dei Ministri aspetta la bollinatura della Corte dei Conti e quindi la firma definitiva dei sindacati.

Il «via» a contratto però già scaduto da un anno! ... e il prossimo a quando?

**ALLEGATI A PARTE - Testo contratto ospedalieri 2016-2018 (documento 223)**

## **LANCET: IN ITALIA LA SPERANZA DI VITA È TRA LE PIÙ ALTE DEL MONDO**

Da uno studio pubblicato su The Lancet è emerso che il nostro Servizio Sanitario Nazionale (che esiste dal 1978) e uno stile di vita sano, permettono una condizione di salute generalmente buona della popolazione, anche rispetto ad altri Paesi europei.

Nel 2017, l'aspettativa di vita alla nascita ha raggiunto 85,3 anni per le femmine e 80,8 per i maschi, classificando l'Italia ottava a livello mondiale per le femmine e sesta per i maschi. Tra il 1990 e il 2017 i tassi di mortalità a causa di malattie cardiovascolari sono diminuiti del 53,7%, per le neoplasie del 28,2 % e del 62,1% per gli infortuni durante il trasporto. La riduzione della mortalità infantile e sotto i 5 anni è molto bassa: un ulteriore indicatore dell'efficienza del sistema sanitario.

*Insomma abbiamo un tesoro: un SSN medio-alto con dei costi medio-bassi, speriamo di non perderlo.*

*Difendiamolo dagli assalti della privatizzazione!*

**ALLEGATI A PARTE - Studio Lancet (documento 224)**

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



**Franco bollo celebrativo della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, nel centenario della costituzione**

Data di emissione 22 novembre 2019



**“il Patrimonio artistico e culturale italiano”  
dedicato a Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone**

Data di emissione 23 novembre 2019

**PENSIONI - COSI’ LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI NEGLI  
ULTIMI 25 ANNI** da PensioniOggi

ISTAT - svalutazione monetaria prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati  
dal 1° Gennaio 1995 al 31 Ottobre 2019: coefficiente 1,552

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni												
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015-2018	2019	2020-2021	2022
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 247/07 e DI 81/2007	Legge 388/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto legge 65/2015		Ln 147/2013, Ln 208/2015		Ln 145/2018	L. Bilancio 2020	L. Bilancio 2020
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% <sup>1</sup>	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% <sup>1</sup>	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% <sup>1</sup>	0%	75%	75% <sup>2</sup>	75%	0%		€ 13,08	45%	45%	45%	75%
Oltre le 9 volte il TM										40%	40%	

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); \* Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinalimento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 - PensioniOggi.it

**OPZIONE DONNA - ANCORA UN ANNO NEL DISEGNO DI LEGGE  
DELLA FINANZIARIA 2020** estratto da PensioniOggi

Il disegno di legge della Finanziaria 2020 prolungherebbe lo scivolo per le donne di ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina attuale dell'opzione donne e precisamente: le lavoratrici che compiono

58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2019 (sempre a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi). Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1961 (1960 le autonome) se in possesso di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019.

Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato).

Resterà in vigore il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede uno slittamento nella percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Continueranno anche a non applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita (che in realtà sono stati assorbiti nel requisito anagrafico innalzato di un anno rispetto al passato).

Ricordiamo che il calcolo del trattamento di pensione avviene interamente col sistema contributivo.

## **DA SNAMI BOLOGNA - PRIORITARIO FORMARE I MEDICI CHE MANCANO**



COMUNICATO STAMPA

LEGGE DI BILANCIO E BORSE DI MEDICINA GENERALE

### **IL MINISTRO SPERANZA DESTINI I 236 MILIONI DI EURO ALLA FORMAZIONE !**

Roma 22 Novembre 2019- Il Sindacato Autonomo interviene ancora una volta sulla carenza di Medici, attuale e prossima futura, che potrebbe seriamente compromettere la sopravvivenza del sistema sanitario pubblico.

<E' un problema di volontà politica> dice **Angelo Testa**, presidente nazionale dello Snami <nel volere, non solo a parole, prendere atto della grave e progressiva carenza di Medici di Medicina Generale e porvi rimedio.>.

<I medici li abbiamo> continua **Simona Autunnali**, vicesegretario nazionale e responsabile nazionale dei Giovani Medici Snami <vanno solamente formati. Ci sono migliaia di Medici rinchiusi in un imbuto formativo e che attendono una formazione medica post lauream. Sostengono già il sistema sanitario nazionale con il loro impegno costante sul territorio, facendo da "tappabuchi" per le gravi carenze di personale, vittime di una cattiva e reiterata carenza di programmazione centralistica in una **disorganizzazione organizzata di Stato**.>.

<Servono urgentemente gli adeguati finanziamenti da mettere nella legge di bilancio ed un tavolo permanente per un cambio strutturale del sistema> conclude il leader dello Snami <e come Sindacato **chiediamo ufficialmente al Ministro Speranza che i quasi 236 milioni di euro, stanziati in manovra per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di famiglia, VENGANO DESTINATI AL COMPLETAMENTO FORMATIVO DEI MEDICI**

!>

Ufficio Stampa Nazionale

S.N.A.M.I. Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani  
Viale Pirelli 41 00187 ROMA Tel.06/49.42.26.15 Fax 06/49.22.86.81  
Sito Web [www.snami.org](http://www.snami.org) - [info@snami.org](mailto:info@snami.org) - [press@snami.org](mailto:press@snami.org)

## **ASSEMBLEA APS LEONIDA**

Si è tenuta a Padova sabato 23.11.19, l'Assemblea dell'APS Leonida, la terza dell'anno 2019: la mancata/parziale rivalutazione delle pensioni (verificatasi in 8/11 anni) ha prodotto - a ogni pensionato Inps della dipendenza - **un "furto" pari ad una annualità pensionistica: una cifra assurda, ingiustificata, incostituzionale.**

Dopo un dibattito sereno e costruttivo, in cui tutti hanno sottolineato l'importanza di proseguire l'azione di tutela e di diffusione/condivisione del problema al maggior numero possibile di amici e conoscenti, ecco i gridi di proposta:

- Azione a favore della netta separazione della Assistenza dalla Previdenza, nel bilancio INPS;
- Richiesta di istituire un ARCHIVIO delle PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, articolate per famiglia, A PARTIRE dal VENETO;
- Azione sull'ENPAM/ Ministero Lavoro, per potenziare l'attività assistenziale ENPAM;
- Diffusione dei dati sui tagli pensionistici (web, sito APS-LEONIDA; Start Magazine etc);
- Raccolta del 5xmille a favore dell'APS LEONIDA a far data dal 2020, per potenziare le nostre azioni.

## **CONTRIBUTI QUOTA "A" FONDO DI PREVIDENZA GENERALE ENPAM ANNO 2020**

- 230,65 euro fino a 30 anni (226,40 euro nel 2019)
- 447,70 euro da 30 a 35 anni (439,46 euro nel 2019)
- 840,14 euro da 35 a 40 anni (824,68 euro nel 2019), anche per iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta
- 1.552,59 euro oltre i 40 anni (1.523,03 euro nel 2019)
- 115,33 euro per gli studenti dal quinto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
- e in Odontoiatri

Contribuzione 2019 maggiorata di un punto e mezzo percentuale in base all'indice di rivalutazione dell'1.875% (variazione dell'indice Istat registrata mese di giugno 2019 rispetto a giugno 2018 pari a 0,5)

## **CREDITI PREVIDENZIALI e PRESCRIZIONE**

**In tema di prescrizione dei crediti previdenziali una recente sentenza del Tribunale di Torino ribadisce quanto sancito dalla Cassazione n. 27950/2018 disattendendo la tesi sostenuta dall'Inps.**

Avv. Maurizio Giordano

<https://www.studiocataldi.it/articoli/36493-prescrizione-crediti-previdenziali-da-quando-decorre.asp>

Crediti previdenziali. Quando decorre il dies a quo della prescrizione?

Una recentissima sentenza del Tribunale di Torino, la n. 1699/2019 a firma della Dott.ssa Mancinelli, ha ribadito che il «*dies a quo*» per il decorso della prescrizione in tema di contributi previdenziali (che si prescrivono in 5 anni) è quello previsto per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, in conformità con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ed in particolare della Cassazione n. 27950/2018.

## **ENPAM - NUOVI SERVIZI PER I GIOVANI MEDICI**

L'Enpam supporta la genitorialità, con 6000 euro garantiti alle colleghe in maternità anche in assenza di reddito professionale, più un assegno di 1500 alla nascita per le spese di nido e baby-sitter. Paga le assenze per infortunio e malattia ai liberi professionisti e ai medici convenzionati. Viene in aiuto con almeno 15mila euro in caso di inabilità alla professione.

### **LEGGI IN**

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9002472.pdf>

## **COLLABORATORI FAMILIARI OCCASIONALI E UTILIZZO DEL LIBRETTO DI FAMIGLIA**

da Leggi e Prassi a cura di Rossella Quitavalle

Libretto Famiglia INPS (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098#>):

tutte le istruzioni per l'uso nell'ambito delle collaborazioni familiari e per il pagamento delle prestazioni rese da colf, badanti, baby sitter e non solo. Ecco come funzionano i nuovi voucher per il lavoro domestico.

### **Leggi in**

<https://www.informazionefiscale.it/libretto-famiglia-INPS-voucher-collaboratori-familiari-lavoro-domestico>

## **SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2019-2021**

In data 19 novembre 2019 è stato sottoscritto in Aran il *CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2019-2021*. Il contratto definisce, tra l'altro, il nuovo riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi, sulla base dei dati di rappresentatività provvisoria del nuovo triennio contrattuale. Fino a quando non saranno definiti i nuovi comparti ed aree per il triennio 2019-2021, il riparto è basato sugli attuali comparti ed aree di contrattazione. Il contratto non ha invece apportato rilevanti modifiche alla disciplina generale dei permessi e distacchi sindacali contenuta nel precedente CCNQ del 4 dicembre 2017, che è stata sostanzialmente confermata.

**Per il documento CTRL + clic oppure documento allegato 225**

## **ARAN - ORIENTAMENTI APPLICATIVI**



**Può essere concesso il permesso ex art. 35 su base oraria per l'espletamento di visite o prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro, laddove nella richiesta si evidenzia che l'uscita**

### **anticipata rispetto all'orario ordinario di lavoro è resa necessaria dal raggiungimento della struttura sanitaria di riferimento?**

Le casistiche alla base delle richieste dei permessi ex art. 35 del CCNL Comparto Funzioni centrali del 12/2/2018 sono varie e, per tale ragione, non vi è una puntuale elencazione nel testo contrattuale, che si è limitato a fare riferimento all'inclusione, nel periodo di assenza giustificato dai permessi in oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tale previsione si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi tra il tempo per le visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all'interno dell'orario di lavoro. Pertanto, nel caso sottoposto, anche se l'ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all'interno dell'orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all'ora fissata, possa essere egualmente imputato ai permessi di cui all'art. 35. Vale la pena segnalare che, anche in questo caso, ai fini del riconoscimento del permesso, l'amministrazione potrà valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell'orario di visita o prestazione indicata risultante dall'attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.

### CFC33

#### **Nel caso in cui il dipendente si assenti per l'intera giornata ai sensi dell'art. 35, la visita deve avere una durata almeno pari alla metà dell'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella relativa giornata di assenza? Alla durata della visita vanno aggiunti i tempi di percorrenza?**

Con la formulazione adottata per le assenze ex art. 35, il CCNL non ha inteso vincolare in maniera rigida il diritto all'assenza per l'intera giornata – mediante l'utilizzo cumulato dei permessi – ad una durata minima della prestazione sanitaria, limitandosi a prevedere che il giustificativo dell'assenza riporti l'indicazione oraria relativa alla permanenza del dipendente presso la struttura che eroga la prestazione. È richiesto, dunque, che vi sia una ragionevole corrispondenza tra tale attestazione e l'assenza dal servizio, che potrà costituire oggetto di preliminari uniformi indicazioni applicative da parte dell'amministrazione.

## **ARAN - SEZIONE GIURIDICA**

### **Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni - Decreto 3 settembre 2019**

E' stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019](#) il decreto emanato dal dipartimento della funzione pubblica il 3 settembre 2019 avente ad oggetto: "Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni." L'art. 1 del decreto recita: "Il presente decreto e' finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorre dal 1° gennaio 2020."

**Sezione Lavoro Ordinanza n. 26618 del 18/10/2019 Pubblico impiego – dirigenza medica – sostituzione dirigente di struttura complessa – richiesta di maggiorazione della retribuzione – non spetta – art. 18 CCNL 8/6/2000 area dirigenza medica – natura della**

 [CORTE CASS. Ordin. 26618 - 2019.pdf](#)

La Corte accoglie il ricorso, presentato da una Azienda Sanitaria Provinciale, avverso la sentenza della Corte territoriale competente, che aveva riconosciuto il diritto di un dirigente medico, dipendente della Azienda sanitaria, ad avere il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per il dirigente di struttura complessa che stava sostituendo. Gli Ermellini ricordano quanto già stabilito da precedenti sentenze per cui: “la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva.”. Proseguono poi i giudici: “l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001...discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente”.

#### **Sezione regionale controllo Puglia deliberazione n.89/2019 Enti locali - Assunzioni mediante scorrimento graduatorie**

 [CC-Sez.-Controllo-Puglia-del-n.-89-19.pdf](#)

I magistrati contabili, relativamente alla possibilità prospettata da un ente locale di assumere personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti e alla possibilità di assumere personale a tempo determinato, mediante attingimento a graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, rinviano alle conclusioni della Sezione controllo Marche espresse con la recente deliberazione n. 41/2019 con la quale ha chiarito che: “La legge n. 145/2013 ha reso inapplicabile l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie, mentre, per quanto riguarda la possibilità di assumere personale a tempo determinato mediante attingimento di graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, riconoscendo la specialità della disciplina, ha ritenuto ancora applicabile l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001”.

---

#### **RESPONSABILITÀ MEDICA: IL DECALOGO DELLA CASSAZIONE** da Newsletter OMCeOMI n.51/2019

Dalla Cassazione arriva il “decalogo” per applicare le norme sulla responsabilità sanitaria. La terza sezione civile ha infatti depositato lo scorso 11 novembre dieci sentenze (dalla 28985 alla 28994) che chiariscono vari punti finora rimasti incerti.

Si tratta di decisioni che, vuoi per l'ampiezza dei temi affrontati, vuoi per la particolare attenzione che negli ultimi tempi hanno acquisito nel nostro ordinamento le materie della responsabilità sanitaria e del diritto alla sicurezza nelle cure per il paziente, si possono annoverare tra i passaggi chiave del sistema della responsabilità civile e del risarcimento del danno da colpa medica.

---

## **MEF - PERCENTUALE PER LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2019**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019, il Decreto 15 novembre 2019 concernente il valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 15 novembre 2019**

Valore della variazione della percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

#### **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**di concerto con**

#### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 16 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 26 novembre 2018) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2018 e valore definitivo per l'anno 2017»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2019, prot. n. 2885176/19, dalla quale si rileva che:  
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 e' risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2018 ed il periodo gennaio - dicembre 2019 e' risultata pari a +0,4. ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,2 e +0,0;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

**Decreta:**

**Art. 1**

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019.

**Art. 2**

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 e' determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

**Art. 3**

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2019

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Gualtieri

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Catalfo

## **INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE: CONVENZIONE e REGOLAMENTO** da Dpl Mo

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4385 del 26 novembre 2019, con la quale le istruzioni per le banche e gli intermediari finanziari interessati alla convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti ai pensionati INPS, da estinguersi dietro la cessione del quinto della pensione, aggiornando il relativo regolamento.

L'attuale testo di convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

*La cessione del quinto della pensione è un prestito che il pensionato può ottenere da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsabile attraverso un addebito automatico mensile che l'INPS effettua sulla sua pensione. L'addebito non può superare un quinto dell'importo mensile della pensione.*

**VEDI IN**

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51727%3b&lastMenu=51727&iMenu=1&itemDir=52274>

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4385 del 26.11.2019 (documento 226)**

### **MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE IMPORTI PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO** - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 147 del 17 ottobre 2019 concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2019, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL n. 209 del 20 giugno 2019.

#### **Articolo 1 (prestazioni economiche)**

1. Con decorrenza 1° luglio 2019, su proposta del Presidente dell'INAIL di cui alla determinazione n. 209 del 20 giugno 2019, sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell'1,10%.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.LAV. Decreto 147 del 17.10.2019 (documento 227)**

### **LA SALUTE INTEGRATIVA PER I MEDICI E I DENTISTI** da Enpam Previdenza numero 42 del 27 novembre 2019

Sono aperte le iscrizioni per il biennio 2020-2021 a SaluteMia, società di Mutuo soccorso che garantisce prestazioni sanitarie aggiuntive ai medici e agli odontoiatri che vi aderiscono.

Anche quest'anno i camici bianchi e i loro familiari hanno la possibilità di dotarsi di una copertura sanitaria studiata ad hoc e detraibile dalle tasse.

Per ottenerla è possibile scegliere uno o più piani della società di mutuo soccorso SaluteMia.

I piani sanitari nascono per essere strutturati e combinati tra loro in base alle esigenze personali e del nucleo familiare.

Da quest'anno poi c'è una novità dal nome 'Critical illness'. La nuova prestazione prevede la corresponsione di una somma 'una tantum' con un massimale di 4mila euro per anno e nucleo familiare nel caso in cui si manifesti, in data successiva all'effetto della copertura, una delle gravi patologie indicate nel piano, e con le eccezioni previste dal regolamento.

### **PIANO BASE E PIANI INTEGRATIVI**

Il piano base copre gli iscritti dai rischi che derivano da gravi eventi morbosi e include i rimborsi per i grandi interventi chirurgici, anche per i neonati nei primi due anni di vita nel caso di correzione di malformazioni congenite.

PIANO BASE				
0-29	30-40	41-55	56-65	66 e oltre
€ 300	€ 360-390	€ 565-650	€ 795	€ 1.095-1.485

**+**

**DI SEGUITO LE OPZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE**

PIANO INTEGRATIVO 1 - RICOVERI				
€ 255	€ 310	€ 390-405	€ 480	€ 640-930

PIANO INTEGRATIVO 2 - SPECIALISTICA				
€ 280	€ 320-330	€ 530-545	€ 595	€ 740-865

PIANO INTEGRATIVO 3 - SPECIALISTICA PLUS!				
€ 235	€ 495	€ 360	€ 415	€ 515-590

PIANO INTEGRATIVO 4 - ODONTOIATRIA				
€ 160	€ 250	€ 330	€ 335	€ 420-610

Ci sono poi le prestazioni di alta diagnostica e l'assistenza alla maternità con ecografie, compresa la morfologica, le visite ostetrico ginecologiche e la visita successiva al parto.

Per chi ha più di 34 anni sono inoltre incluse l'amniocentesi e la villocentesi.

Già dallo scorso anno, nel piano base sono state inserite le coperture per l'amniocentesi e le iniezioni intravitreali negli interventi ambulatoriali e la Long term care (Ltc) in caso di infortunio professionale (con l'erogazione una tantum di 50mila euro).

È stato mantenuto anche il passaggio automatico delle coperture di prestazioni in caso di variazioni all'interno dei Raggruppamenti omogenei di diagnosi (Drg) e l'aumento del massimale per parto gemellare da 42.500 a 46.500 euro.

A completare le garanzie c'è la prevenzione: cardiovascolare, oncologica, pediatrica (riservata a chi aderisce con il nucleo familiare), odontoiatrica e oculistica.

Al piano base, si possono aggiungere uno o più piani integrativi, in base alle esigenze specifiche proprie e dei familiari

#### **I piani sanitari integrativi a disposizione degli iscritti sono:**

- **Ricoveri** (es. copertura delle spese di ricovero o intervento chirurgico, vitto e pernottamento per un accompagnatore, ecc)
- **Specialistica** (es. alta diagnostica integrata, accertamenti e terapie, visite specialistiche, analisi di laboratorio, prestazioni fisioterapiche, ecc)
- **Specialistica plus!** (es. alta diagnostica integrata, pacchetto "Maternità plus!", prevenzione oncologica, ecc)
- **Odontoiatria** (es. igiene e prevenzione, interventi in caso di emergenza, cure di primo e secondo livello e protesi, ecc)

#### **DETRAZIONE FISCALE**

Il costo della copertura sanitaria, fino a circa 1.300 euro, si potrà detrarre dalle tasse al 19 per cento. Il costo, infatti, grazie alla gestione attraverso una Società di mutuo soccorso, è assimilato ai contributi associativi che per legge possono essere sottratti alle imposte da pagare (articolo 15, lettera i-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

#### **PER ISCRIVERSI**

Per rientrare sotto la copertura del piano base o di quelli integrativi di SaluteMia nel biennio 2020-2021 è possibile iscriversi sin da ora compilando il modulo di adesione che si trova sul sito [www.salutemia.net](http://www.salutemia.net) in tutte le sue parti.

Sarà poi necessario pagare la quota associativa e quella relativa ai piani scelti facendo un bonifico all'Iban IT 73 C 03127 03207 000000004000 (la parte finale dell'Iban è composta da otto zeri seguiti dalla cifra 4 e da altri tre zeri).

Nella causale occorre inserire il proprio nome, cognome, codice fiscale e la dicitura "Quota ass.va 2020 + contributi piani sanitari 2020 a SaluteMia s.m.s."



Per iscriversi [www.salutemia.net](http://www.salutemia.net)

## **INPS - CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO**

L'INPS col messaggio n. 4430 del 27 novembre 2019 da chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2018, ai fini dell'applicazione del «divieto di cumulo della pensione» (articolo 10, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

Infatti, i titolari di pensione devono produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2018, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 2 dicembre 2019, data di scadenza della dichiarazione dei redditi del 2018, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2018.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4430 del 27.11.2019 (documento 228)**